



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/07/2005

=====

ADDI' 26/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: CIANI - MANDARELLI - NIERI

DELIBERAZIONE 675

Oggetto:

Quote latte: riconoscimento di causa di forza maggiore, di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 119/2003, per l'emergenza Valle del Sacco, sospensione produzione latte a causa presenza di Betaesaclorocicloesano.



675 26 LUG. 2005 *lu*

Oggetto: Quote latte: riconoscimento di causa di forza maggiore, di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 119/2003, per l'emergenza Valle del Sacco, ~~sospensione~~ produzione latte a causa presenza di Betaesaclorocicloesano.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il regolamento (CE) n° 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il regolamento (CE) n° 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n° 1788/2003 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il decreto - legge 28 marzo 2003 n° 49, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari", convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003 n° 119;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n° 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari" ed in particolare l'articolo 4, commi 1, 7 lettera f) e 8;

ATTESO che la richiamata normativa in tema di quote latte pone a carico dei produttori titolari di quota l'obbligo di presentare alla Regione, nel caso in cui con la produzione non si raggiunga il 70% del proprio QRI pena il taglio del QRI stesso, documentazione giustificativa probante il sussistere di cause di forza maggiore che ostacolano il raggiungimento del livello produttivo richiesto, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;

VISTO l'art.2, comma 2, della legge 30 maggio 2003 n.119 che prevede l'istituzione e la tenuta del registro pubblico delle quote latte;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 9, del D.M. 31 luglio 2003 prevede che le cause di forza maggiore siano iscritte nel registro pubblico delle quote;

CONSIDERATO che in prossimità del termine della campagna lattiera 2004/2005 nell'area territoriale della c.d. Valle del Sacco sono state riscontrate tracce di Betaesaclorocicloesano nel latte prodotto dalle aziende operanti in detta zona e che, di conseguenza, il latte stesso è stato sottoposto a sequestro sanitario, venendone impedita la commercializzazione;



1

675 26 LUG. 2005 *du*

CONSIDERATO che detta circostanza ha provocato gravi danni economici alle aziende coinvolte, danni destinati a protrarsi nel tempo venendo di fatto impedita la commercializzazione del latte prodotto, con la derivata conseguenza che le aziende zootecniche in questione potrebbero anche incorrere in decadenza di quota latte, nel caso in cui non raggiungessero almeno il 70% del QRI disponibile;

CONSIDERATO che, anche qualora le ordinanze di sequestro sanitario non avessero inciso in misura determinante sulla capacità produttiva relativamente alla campagna 1° aprile 2004/31 marzo 2005, queste hanno generato e continueranno a generare un consistente danno economico alle aziende destinatarie delle stesse;

RITENUTO di non dover rendere ancora più critica la situazione economica di dette aziende aggravandole con un provvedimento di revoca o riduzione della quota latte posseduta, che avrebbe come effetto quello di indurre l'abbandono della produzione lattiera a fronte dei mancati ricavi e della perdita totale o parziale dei titoli a produrre;

RITENUTO quindi che, in uno scenario come quello descritto nel quale la produzione del latte bovino è stata direttamente interessata al fenomeno, sia opportuno:

- riconoscere il danno derivante dalle ordinanze di sequestro sanitario del latte a causa della presenza di tracce di Betaesaclorocicloesano tra le cause di forza maggiore ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come previsto dal comma 7 lettera f) ove sono previste "altre cause sanitarie";
- autorizzare la Direzione Regionale Agricoltura a non provvedere alla determinazione della decadenza parziale o totale di quota, con riferimento alla produzione realizzata a partire dal periodo 2004/2005 fino a quello in cui verranno revocate in via definitiva le ordinanze di sequestro sanitario di latte bovino, per le aziende destinatarie delle ripetute ordinanze;

RITENUTO, ancora, non necessario acquisire specifiche istanze da parte delle aziende agricole coinvolte e che la sospensione dei provvedimenti di revoca o riduzione venga valutata sulla base degli elenchi di dette aziende rilevabili presso le competenti autorità sanitarie;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

All'unanimità

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di considerare quali "altre cause sanitarie", così come previste dal comma 7 lettera f) dell'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, le ridotte o mancate produzioni conseguenti all'emissioni delle ordinanze di sequestro sanitario del latte a causa della presenza di tracce di Betaesaclorocicloesano;



